
Circolare di studio n. 6/2017

Periodo 1-15 Aprile



Sommario

Bene a sapersi.....	3
Modelli Intrastat-presentazione.....	3
Codice tributo per il versamento della sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca.....	3
Certificazione dividendi erogati nel 2016.....	4
Contributo per acquisto strumenti musicali nuovi e credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore.....	7
Agenda.....	9
Scadenario dall'1 al 15 Aprile 2017	9
Indici & dati	15
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	15
Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storiche.....	16
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.....	16
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	17
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	17
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di febbraio 2017.....	18
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di febbraio 2017.....	19
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di febbraio 2017.....	21
Dossier Casi e Contabilità.....	22
Detrazione spettante per gli acquirenti di unità immobiliari ristrutturate	22
Modalità procedurali di applicazione della tassazione Iri	23

Bene a sapersi

Modelli Intrastat-presentazione

Con comunica stampa 16 marzo 2016, l'Agenzia delle entrate ha puntualizzato che nelle more della definizione del quadro giuridico relativo agli adempimenti in materia di Intrastat, per il mese di gennaio 2017 l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni Intra-2 permaneva, ai soli fini statistici, a carico dei soli soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile di detti modelli.

Ne deriva, di conseguenza, che contribuenti interessati hanno, per la quasi totalità, adempiuto correttamente all'obbligo.

Ferma restando la validità di tali indicazioni per il mese di gennaio 2017, si rileva che, a partire dagli adempimenti relativi al mese di febbraio, si rende necessario far riferimento ad un mutato quadro giuridico.

L'entrata in vigore della L. 28 febbraio 2017, n. 19, di conversione del D.L. 244/2016 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe") ha determinato la proroga degli obblighi Intrastat vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 e, dunque, il ripristino dell'obbligo per il 2017 di comunicazione dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i contribuenti mensili, cioè di comunicazione degli elenchi acquisti (Intra2) mensili e trimestrali di beni e servizi.

Data la ristrettezza dei tempi, eventuali ritardi di trasmissione, rispetto alla scadenza di fine marzo, non verranno sanzionati.

Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Istat stanno, tuttavia, lavorando alla predisposizione del previsto provvedimento di semplificazione, con l'obiettivo di ridurre significativamente la platea dei soggetti obbligati e le variabili oggetto delle comunicazioni Intrastat.

In merito alle semplificazioni saranno sentiti i rappresentanti delle categorie economiche interessate e sarà garantita tempestiva comunicazione delle semplificazioni previste al fine di rispettare le tempistiche necessarie per l'adeguamento delle procedure informatiche.

Codice tributo per il versamento della sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca

Ai sensi dell'art. 7-*quater* del D.L. 10 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, recante "*Disposizioni in materia di semplificazione fiscale*", al comma 24 ha sostituito l'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilendo, tra l'altro, che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione *non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione* se il contribuente ha effettivamente mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, e, di conseguenza, risulta aver:

- effettuato i relativi versamenti;
e:
- dichiarato i redditi da cedolare secca nel relativo quadro dell'adempimento dichiarativo.

Nell'ipotesi in cui, però, si è concretizzata la situazione di *mancata presentazione della comunicazione* relativa:

- alla proroga, anche tacita;
o:
- alla risoluzione;

del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato l'evento, si rende operativa la sanzione nella misura fissa pari a € 100,00, ridotta alla metà, se la comunicazione risulta presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

Per consentire di porre in essere il pagamento della predetta sanzione amministrativa utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 10 marzo 2017, n. 30/e, ha istituito il codice tributo:

1511-Locazione e affitto di beni immobili – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca.

In sede di compilazione del predetto modello "F24":

- nella sezione "Contribuente", devono risultare annotati:
 - nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", rispettivamente il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento;
 - nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale del soggetto, quale controparte (o di una delle controparti);
 - nel campo "codice identificativo", il riferimento fisso "63";
- nella sezione "Erario ed altro", devono necessariamente risultare indicati:
 - nei campi "codice ufficio" e "codice atto", nessun valore;
 - nel campo "tipo", la lettera "F" (identificativo registro);
 - nel campo "anno di riferimento", in caso di "proroga", l'anno della data di *inizio proroga*, mentre in caso di "risoluzione", l'anno della data di risoluzione, nel formato "AAAA";
 - nel campo "elementi identificativi", che è composto da 17 caratteri) il codice identificativo del contratto, reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del medesimo restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione.

Nell'ipotesi in cui il *codice identificativo* non risulti, per qual si voglia motivo, disponibile, il campo "elementi identificativi" deve risultare valorizzato con l'indicazione di un codice (composto da 16 caratteri) specificato

- nei caratteri da 1 a 3, il codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto;
- nei caratteri da 4 a 5, le ultime due cifre dell'anno di registrazione;
- nei caratteri da 6 a 7, la serie di registrazione, tenendo presente che in caso di numero inferiore di caratteri, è necessario completare gli spazi, a partire da sinistra, con degli zeri ("0");
- nei caratteri da 8 a 13, il numero di registrazione, tenendo presente che in caso di numero inferiore di caratteri, è necessario completare gli spazi, a partire da sinistra, con degli zeri ("0");
- nei caratteri da 14 a 16, se presente, il *sottonumero di registrazione* oppure "000".

A chiarimento, valga il seguente esempio:

il "codice identificativo" del contratto di locazione:

- registrato presso l'Ufficio territoriale (codice ufficio): TMD;
- estremi di registrazione: "anno 2013"; "serie 3"; "numero 10725"; "sottonumero non presente";

che deve essere annotato nel campo "elementi identificativi" è dato dalla sequenza "TMD1303010725000".

Certificazione dividendi erogati nel 2016

Entro il 31 marzo 2017, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, deve essere rilasciata la "certificazione degli utili e dei proventi equiparati" relativa all'anno 2016, da parte:

- delle società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir);
 - delle casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
 - degli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
 - dei rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono ai sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
 - delle società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali sono stati riscossi utili o altri proventi equiparati;
 - delle imprese di investimento e agenti di cambio;
- nonché da ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, anche rilasciata per i proventi derivanti da:

- titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro);
- contratti di cointeressenza;

mentre non deve essere rilasciata, invece, in relazione:

- agli utili;
e:
- agli altri proventi;

che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 gennaio 2013 (*Protocollo n. 2013/1841*) è stato approvato lo schema di certificazione per l'attestazione dell'ammontare degli utili di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, da utilizzare per l'attestazione:

- 1) degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti nel corso del 2016, esclusione degli utili assoggettati:
 - alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
o:
 - all'imposta sostitutiva;
e/o:
- 2) dei dati relativi ai proventi derivanti:
 - da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del Tuir;
 - da contratti di associazione in partecipazione;
e:
 - da contratti di cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera f), del Tuir;
e/o, se ne ricorrono i presupposti:
- 3) delle informazioni inerenti agli interessi riqualeficati dividendi ai sensi dell'art. 98 del Tuir (*in vigore fino al 31 dicembre 2007*).

Gli utili o gli altri proventi che devono essere indicati nella certificazione sono quelli corrisposti nell'anno 2016, il cui riferimento temporale deve necessariamente risultare riportato nell'apposito spazio previsto nello schema.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare:

- la sequenza;
- la denominazione;
e:
- l'indicazione del numero progressivo dei punti previsti;

tenendo in considerazione che se, in relazione al medesimo soggetto, devono essere certificati utili e uno o più proventi equiparati, anche se assoggettati ad aliquote diverse, devono essere rilasciate distinte certificazioni.

La "certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati" deve necessariamente essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, tenendo in considerazione che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, come, a titolo meramente indicativo, le "riserve da sovrapprezzo azioni", in quanto si rende operativa la presunzione di cui all'art. 47, comma 1, del Tuir.

Infatti, secondo tale disposto, indipendentemente dalla delibera assembleare, ai fini fiscali si devono considerare prioritariamente distribuite, per presunzione assoluta, le riserve cosiddette “di utili”, in maniera da evitare eventuali pianificazioni nella gestione delle poste del patrimonio netto tendenti alla prioritaria fuoriuscita di poste non tassabili a svantaggio di quelle che, invece, concorrono o potrebbero partecipare alla formazione del reddito dei soci percipienti.

Specificamente, la *presunzione assoluta* in argomento riguarda:

- *le distribuzioni effettuate anche delle riserve costituite con accantonamenti operati in esercizi precedenti*, indipendentemente dalla condizione del soggetto percettore delle somme distribuite. In merito, l’Agenzia delle entrate, nella risposta 1.5 presente nella circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, dopo aver puntualizzato che “la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili e delle riserve di utili è una presunzione assoluta che ha finalità antielusive e che si applica indipendentemente da quanto indicato nella delibera assembleare” precisa che, di conseguenza, “indipendentemente dalla condizione del soggetto percettore delle somme distribuite, usufruttuario o nudo proprietario, le riserve distribuite, in presenza di utili o di riserve di utili, sono tassate in capo agli stessi come utili da partecipazione”;
- *le riserve di utili liberamente disponibili oppure che non si trovano in regime diverso da quello di sospensione d’imposta*, da cui si deduce che ne sono escluse le riserve di utili indisponibili, quali, a titolo di mera esemplificazione:
 - la riserva legale;
 - la riserva acquisto azioni proprie;

e, ovviamente, gli accantonamenti di utili in sospensione d’imposta.

Pertanto, si ritiene necessario che la società emittente comunichi agli azionisti (e, in ogni caso, agli intermediari tenuti agli obblighi di sostituzione di imposta) la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e quale sia il regime fiscale applicabile. In altre parole, se la società pone in distribuzione riserve di capitale (ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni) deve specificare che, in mancanza di utili e di riserve di utili, la distribuzione non costituisce reddito tassabile, oppure, deve specificare che, nonostante stia distribuendo civilisticamente riserve di capitale, posto che siano presenti anche riserve di utili disponibili, la distribuzione costituisce utile tassabile ai sensi dell’art. 47 del Tuir.

In merito, l’Associazione Dottori Commercialisti di Milano, nella norma di comportamento n. 162, ha posto in evidenza che:

- la riserva legale deve considerarsi “disponibile per la distribuzione” (e, quindi, soggetta alla presunzione in esame) per la quota eventualmente accantonata in eccesso rispetto al limite di un quinto del capitale previsto dall’art. 2430 del codice civile);
- i “versamenti in conto futuro aumento di capitale” soggetti alla condizione risolutiva della mancata successiva deliberazione di aumento di capitale assumono la natura di “debito” (e, quindi, sono soggetti alla presunzione in esame) se, nel termine prefissato l’aumento del capitale non ha avuto luogo;
- i finanziamenti erogati dai soci alla società (a titolo infruttifero o oneroso), essendo soggetti all’obbligo di restituzione da parte della società, non rientrano tra i “versamenti in conto capitale” o “a fondo perduto”, ma sono “mutui” ai sensi dell’art. 1815 del codice civile e, conseguentemente, in caso di rimborso, non sono soggetti all’applicazione della presunzione in argomento;
- nel caso in cui venga effettuato un aumento di capitale con riserve di utili e, successivamente, vengano distribuite residue riserve di cui all’art. 47, comma 5, del Tuir (ovvero riserve “di capitale”), non si applica l’art. 47, comma 1, del Tuir (e ciò in quanto la norma si limita a presumere la prioritaria distribuzione di “riserve” di utili e non anche di eventuali parti di capitali formate con riserve di utili).

In altri termini, si ritiene che la predetta presunzione si rende operativa solamente nelle ipotesi di distribuzione di riserve e non anche nel caso in cui le riserve siano destinate ad altri utilizzi come, ad esempio, alla copertura di perdite, mentre si deve ritenere non applicabile ai dividendi distribuiti mediante l’utilizzo di riserve di utili formatesi nei periodi d’imposta in cui la società ha validamente applicato, a seguito di opzione, il regime della trasparenza fiscale (di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir, in quanto, il comma 5 dell’art. 115 del Tuir, espressamente prevede una presunzione semplice in base alla quale si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili formatesi in regime di trasparenza).

Contributo per acquisto strumenti musicali nuovi e credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 marzo 2017, n. 50771, sono state individuate

le modalità applicative per l'attribuzione del *contributo una tantum*, finalizzato all'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore o dal produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, previsto dall'art. 1, comma 626, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Il contributo in argomento:

- spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018:
 - ai licei musicali;
 - ai corsi preaccademici;
 - ai corsi del precedente ordinamento;nonché ai corsi di diploma di I e di II livello:
 - dei conservatori di musica;
 - degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- viene concesso per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo:
 - coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente o considerato "affine" o "complementare", in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi rilasciate dalle istituzioni di appartenenza;
 - dichiarato coerente con il corso di studi dai licei musicali ai quali lo studente è iscritto;
- compete *una tantum* per gli acquisti effettuati nel 2017, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, per un massimo di € 2.500,00, tenendo in considerazione che tale entità deve essere ridotta di quanto già eventualmente fruito per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016.

Per accedere al contributo, che viene erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensivo di Iva, praticato dal rivenditore o dal produttore, lo studente deve necessariamente richiedere al proprio istituto, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d'iscrizione non ripetibile "per tale finalità", dal quale deve necessariamente risultare:

- il cognome e nome dello studente interessato;
- il codice fiscale;
- il corso e anno di iscrizione;
- la specificazione dello strumento musicale coerente con il corso di studi;

tenendo presente che:

- gli studenti iscritti ai corsi preaccademici, nel caso in cui il corso sia affidato a soggetti terzi in base ad apposita convenzione, hanno diritto al contributo solamente se la certificazione degli studi compiuti è rilasciata dal Conservatorio o dall'istituto superiore di studi musicali-Issm e non dall'Istituzione convenzionata;
- gli studenti iscritti ai licei musicali possono richiedere il certificato d'iscrizione per l'anno 2017-2018 solo a partire dall'avvio dell'anno scolastico.

Tale certificato, che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo ed indica lo strumento agevolabile, deve necessariamente risultare predisposto dall'istituto in duplice esemplare di cui uno conservato dall'emittente e uno rilasciato allo studente, il quale è tenuto a consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell'acquisto dello strumento.

A sua volta, il produttore o il rivenditore è tenuto:

- a conservare il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l'Agenzia delle entrate può esercitare l'attività di accertamento;
- a documentare la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante indicante, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'Iva applicata sull'intero ammontare, nonché l'importo del contributo.

Agenda

Scadenzario dall'1 al 15 Aprile 2017

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di maggio</i> , inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24.	
1	AUTORITÀ GARANTE-CONTRIBUTO ANNUALE Per i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, in relazione alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 19 ottobre 2016, n. 463, scade il termine per procedere al pagamento del contributo dovuto per l'anno 2017 e alla presentazione della prevista dichiarazione inerente alle modalità utilizzate per la determinazione del contributo medesimo.	
1	IVA INFRANNUALE-RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE Inizia il termine, che si conclude al giorno 2 maggio 2017 (in quanto il giorno 30 aprile cade di domenica), per i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), sono tenuti a procedere alla presentazione del modello Iva TR, che necessariamente si deve riferire solamente al credito maturato nel precedente trimestre solare (mesi di <i>gennaio-febbraio-marzo</i>).	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° aprile 2014-31 marzo 2015 e 1° aprile 2015-31 marzo 2016, entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° aprile 2015-31 marzo 2016 e 1° aprile 2016-31 marzo 2017, l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.	
5	ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	

5	IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.	
7	AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità del mese precedente da parte di: - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; - <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi; - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; - <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
7	AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso <i>del mese precedente</i> da parte sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici, sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli.	
10	AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità <i>dello scorso mese di febbraio</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.	
10	AGENZIE DI VIAGGIO-OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO Per i soggetti esercenti "attività di viaggio", con liquidazione Iva mensile, scade il termine per porre in essere la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo di entità pari o superiore a € 3.000,00 e fino a € 15.000,00, poste in essere nel corso dell'anno solare precedente, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana o, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello See-Spazio economico europeo, con residenza fuori dal territorio italiano.	
10	COMMERCianti AL MINUTO E SOGGETTI EQUIPARATI-OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO Per i commercianti al minuto e i soggetti equiparati, con liquidazione Iva mensile, scade il termine per porre in essere la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo di entità pari o superiore a € 3.000,00 e fino a € 15.000,00, poste in essere nel corso dell'anno solare precedente, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana o, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello See-Spazio economico europeo, con residenza fuori dal territorio italiano.	

10	FONDO ANTONIO PASTORE-CONTRIBUZIONE Versamento trimestrale da parte delle aderenti aziende di commercio, alberghiero, spedizione e trasporto dei premi dovuti per l'assicurazione polivalente supplementare ex Previr (Fondo Antonio Pastore) a favore e nell'interesse dei dirigenti in servizio presso le predette aziende ed altre iscritte al Fondo di previdenza Mario Negri.	
10	FONDO FASDAC MARIO BESUSSO-CONTRIBUZIONE Versamento trimestrale dei contributi assistenziali dovuti al Fasdac "Mario Besusso", che è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime.	
10	FONDO MARIO NEGRI-CONTRIBUZIONE Pagamento trimestrale, da parte delle aziende datrici di lavoro interessate, dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, <i>nonché</i> dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.	
10	LAVORATORI DOMESTICI-CONTRIBUTI Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici <i>per il precedente trimestre solare</i>, la cui determinazione deve avvenire in relazione all'orario di lavoro svolto (inferiore o superiore alle 24 ore settimanali).	
10	SPESOMETRO-ATTIVITÀ DI LEASING FINANZIARIO E/O OPERATIVO Per i soggetti, con liquidazione Iva mensile, che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo, scade il termine per porre in essere la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, dei dati inerenti ai contratti in essere nell'anno precedente, utilizzando il "modello polivalente".	
10	SPESOMETRO-ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E/O NOLEGGIO Per i soggetti, con liquidazione Iva mensile, che esercitano attività di locazione e/o di noleggio, scade il termine per porre in essere la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, dei dati inerenti ai contratti in essere nell'anno precedente, utilizzando il "modello polivalente".	
10	SPESOMETRO 2016-CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO LA LIQUIDAZIONE IVA MENSILE I contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile, devono, entro la data in esame, procedere ad effettuare l'invio, in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, della comunicazione riguardante le operazioni rilevanti ai fini Iva, poste in essere nel corso dell'anno solare o periodo d'imposta precedente, riguardanti: - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura <i>oppure</i> la fattura è stata, comunque, emessa; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e la fattura non è stata, comunque, emessa, se l'entità unitario dell'operazione è risultata pari o di ammontare superiore a € 3.600,00, al lordo dell'Iva.	
11	ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI CONSERVAZIONE Per i soggetti che conservano i documenti informatici, scade il termine per procedere ad adeguare i sistemi di conservazione, che risultavano già operativi ed	

	esistenti alla data dell'11 aprile 2014. L'adeguamento deve necessariamente risultare posto in essere in relazione alle previste regole tecniche, secondo il piano particolareggiato che deve essere allegato al manuale di conservazione.	
13	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della <i>seconda rata del secondo periodo contabile</i> (mesi di marzo-aprile), pari al 25% del Preu-Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento dovuto per il sesto periodo contabile (mesi di novembre-dicembre) dell'anno precedente.	
14	OPERATORI ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di febbraio</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
15	AGRITURISMO-CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, <i>non</i> hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.	
15	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente. Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto: - i proventi che, a norma dell'art. 25, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche; - le plusvalenze patrimoniali; - le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.	
15	COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.	
15	ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell'art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri	

	previsti ai fini Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" di cui al D.M. 11 febbraio 1997.	
15	FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i>, inerenti: • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente; • alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto. N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.	
15	FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00 Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.	
15	IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.	
15	MODELLO 730-PRECOMPILATO Con decorrenza dalla data in esame, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti interessati il Modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto: - <i>online</i>, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali; - <i>in ufficio</i>, presentando un documento di identità.	
15	PREU- PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere ad	

inviare, in via telematica, la comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle informazioni e dei dati inerenti all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al saldo per l'anno solare precedente.	
---	--

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

(fonte individuativa dati: Istat)

2016	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	99,5	-0,4	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,500	0,500000
Maggio	15 mag.	14 giu.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,625	0,625000
Giugno	15 giu.	14 lug.	99,9	0,0	0,000000	0,000000	0,750	0,750000
Luglio	15 lug.	14 ago.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	0,945093
Agosto	15 ago.	14 set.	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	1,220234
Settembre	15 set.	14 ott.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	1,195093
Ottobre	15 ott.	14 nov.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,250	1,320093
Novembre	15 nov.	14 dic.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,375	1,445093
Dicembre	15 dic.	14 gen.	100,3	0,4	0,393738	0,295304	1,500	1,795304
2017	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	100,6	0,3	0,299103	0,224327	0,125	0,349327
Febbraio	15 feb.	14 mar.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,250	0,773430

Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto

Nel mese di febbraio 2017 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2017 è risultato pari a **"0,773430"**.

Per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr è necessario fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (escludendo i "tabacchi lavorati") che mensilmente viene diffuso ogni mese dall'Istat e riprodotti anche nella presente circolare, tenendo presente che, *per il mese in argomento*, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2016 (100,3) e quello del mese di *febbraio 2017* (101,0);
- ad individuare la differenza tra i due indici - pari a "0,7" [101,0 – 100,3] - che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione [pari a: 0,697906];
- a ridurre tale differenza al 75%: da "0,697906" a "0,523430" (75% di 0,697906);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "0,250" [0,125 x 2];

in modo da pervenire all'individuazione del *coefficiente di rivalutazione* da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr: pari a **"0,773430"** [0,523430 + 0,250].

¹ Elaborazione dati aggiornata al 15 marzo 2017.

Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storiche²

Mese	Periodo di riferimento	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Gennaio	15/1-14/2	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000	0,352618
Febbraio	15/2-14/3	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000	0,648331
Marzo	15/3-14/4		0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000	1,171662
Aprile	15/4-14/5		0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286	1,467375
Maggio	15/5-14/6		0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572	1,990706
Giugno	15/6-14/7		0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097	2,457132
Luglio	15/7-14/8		0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097	2,923558
Agosto	15/8-14/9		1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907	3,105463
Settembre	15/9-14/10		1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859	3,059750
Ottobre	15/10-14/11		1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621	3,184750
Novembre	15/11-14/12		1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383	3,025228
Dicembre	15/12-14/1		1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907	3,036419

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media

² Elaborazione dati aggiornata al 15 marzo 2017.

³ Elaborazione dati aggiornata al 15 marzo 2017.

2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
2017	100,6	101,0											

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5										

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 15 marzo 2017.

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 15 marzo 2017.

2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
2017	1,2	1,3										

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di febbraio 2017⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,839	47,821	46,491	42,671	40,670	38,184	36,992	35,065	33,342	33,435	34,958	36,062	38,848
1948	36,707	37,101	36,134	36,000	36,468	36,761	38,628	37,090	36,202	36,739	36,495	36,150	36,691
1949	35,654	35,847	35,690	35,182	35,217	35,619	36,638	36,202	36,379	37,199	37,106	37,392	36,160
1950	37,537	37,442	37,960	37,403	37,342	36,852	36,846	36,207	35,499	35,934	35,569	35,484	36,654
1951	34,987	34,373	34,186	33,430	33,390	32,950	32,963	33,080	33,093	33,002	32,800	32,817	33,408
1952	32,920	32,559	32,463	32,309	32,185	31,973	31,897	31,880	31,653	31,593	31,554	31,672	32,046
1953	31,720	31,661	31,665	31,358	31,172	31,083	31,554	31,645	31,502	31,381	31,230	31,303	31,436
1954	31,261	31,129	31,222	31,026	30,635	30,384	30,274	30,304	30,347	30,398	30,260	30,216	30,612
1955	30,227	30,296	30,227	29,980	29,708	29,510	29,617	29,569	29,659	29,666	29,541	29,345	29,778
1956	29,142	28,757	28,420	28,248	28,100	28,217	28,280	28,267	28,191	28,347	28,315	28,163	28,366
1957	27,889	28,057	28,195	28,213	28,113	28,057	27,886	27,862	27,733	27,509	27,316	27,160	27,828
1958	26,888	27,000	26,963	26,543	26,270	26,093	26,158	26,278	26,363	26,619	26,714	26,848	26,557
1959	26,743	26,819	26,894	26,845	26,771	26,777	26,808	26,768	26,638	26,462	26,297	26,215	26,666
1960	26,007	26,112	26,207	26,161	26,050	25,948	25,879	25,922	25,943	25,935	25,815	25,747	25,978
1961	25,544	25,531	25,515	25,362	25,273	25,232	25,263	25,215	25,139	25,102	24,913	24,798	25,240
1962	24,576	24,552	24,410	24,107	24,107	23,992	23,901	23,947	23,834	23,744	23,655	23,414	24,015
1963	23,029	22,616	22,515	22,396	22,396	22,396	22,415	22,376	22,160	21,948	21,948	21,815	22,336
1964	21,609	21,554	21,462	21,372	21,281	21,086	20,963	20,929	20,842	20,722	20,638	20,554	21,086
1965	20,454	20,421	20,371	20,322	20,257	20,208	20,143	20,127	20,095	20,079	20,063	19,984	20,208
1966	19,921	19,921	19,905	19,843	19,796	19,811	19,796	19,811	19,811	19,749	19,688	19,627	19,811
1967	19,577	19,596	19,557	19,519	19,480	19,442	19,404	19,366	19,291	19,309	19,309	19,309	19,423
1968	19,234	19,253	19,234	19,197	19,179	19,197	19,216	19,197	19,160	19,141	19,123	19,049	19,179
1969	18,995	18,995	18,922	18,832	18,796	18,725	18,602	18,550	18,498	18,412	18,344	18,259	18,655
1970	18,159	18,027	17,978	17,897	17,832	17,800	17,768	17,720	17,579	17,501	17,409	17,333	17,752
1971	17,269	17,218	17,135	17,086	16,988	16,939	16,875	16,843	16,732	16,653	16,606	16,575	16,907
1972	16,483	16,392	16,346	16,301	16,197	16,109	16,036	15,950	15,794	15,586	15,477	15,437	16,007
1973	15,251	15,108	14,981	14,806	14,599	14,503	14,433	14,363	14,293	14,134	13,978	13,751	14,503
1974	13,572	13,348	12,967	12,808	12,626	12,388	12,093	11,851	11,475	11,243	11,074	10,978	12,142
1975	10,851	10,726	10,713	10,567	10,498	10,394	10,333	10,279	10,185	10,058	9,973	9,879	10,363
1976	9,781	9,622	9,423	9,151	8,998	8,957	8,903	8,828	8,672	8,390	8,215	8,113	8,894
1977	8,085	7,906	7,788	7,707	7,608	7,537	7,480	7,430	7,350	7,272	7,167	7,132	7,531

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 15 marzo 2017.

1978	7,064	6,992	6,921	6,847	6,774	6,717	6,667	6,637	6,549	6,478	6,422	6,376	6,697
1979	6,254	6,163	6,088	5,989	5,913	5,855	5,802	5,745	5,608	5,480	5,410	5,322	5,787
1980	5,153	5,065	5,019	4,941	4,898	4,852	4,771	4,723	4,625	4,547	4,454	4,396	4,777
1981	4,338	4,261	4,201	4,143	4,086	4,044	4,011	3,984	3,928	3,852	3,788	3,749	4,024
1982	3,700	3,652	3,619	3,586	3,546	3,512	3,461	3,400	3,352	3,287	3,245	3,223	3,459
1983	3,178	3,136	3,108	3,076	3,046	3,029	3,000	2,989	2,950	2,902	2,872	2,858	3,008
1984	2,825	2,795	2,775	2,756	2,740	2,725	2,715	2,708	2,688	2,661	2,645	2,627	2,720
1985	2,600	2,574	2,556	2,534	2,519	2,506	2,498	2,493	2,483	2,453	2,436	2,420	2,505
1986	2,408	2,392	2,383	2,376	2,367	2,359	2,359	2,354	2,347	2,334	2,326	2,319	2,361
1987	2,304	2,296	2,287	2,281	2,273	2,265	2,259	2,252	2,236	2,217	2,211	2,207	2,257
1988	2,195	2,189	2,180	2,172	2,167	2,159	2,154	2,144	2,134	2,117	2,100	2,093	2,150
1989	2,077	2,060	2,050	2,036	2,028	2,018	2,013	2,010	2,001	1,982	1,974	1,964	2,017
1990	1,952	1,939	1,932	1,924	1,919	1,912	1,904	1,892	1,881	1,866	1,854	1,847	1,901
1991	1,833	1,817	1,812	1,804	1,797	1,788	1,785	1,780	1,772	1,758	1,746	1,742	1,786
1992	1,728	1,724	1,716	1,709	1,700	1,695	1,692	1,690	1,685	1,675	1,665	1,662	1,695
1993	1,656	1,650	1,647	1,640	1,634	1,626	1,620	1,619	1,617	1,606	1,599	1,599	1,626
1994	1,590	1,584	1,581	1,576	1,571	1,568	1,563	1,560	1,556	1,548	1,542	1,536	1,565
1995	1,531	1,518	1,506	1,498	1,489	1,481	1,480	1,475	1,471	1,463	1,455	1,452	1,485
1996	1,450	1,446	1,442	1,434	1,428	1,425	1,428	1,427	1,423	1,421	1,417	1,416	1,429
1997	1,413	1,412	1,410	1,409	1,405	1,405	1,405	1,405	1,402	1,398	1,395	1,395	1,405
1998	1,391	1,387	1,387	1,384	1,382	1,380	1,380	1,379	1,378	1,375	1,374	1,374	1,380
1999	1,373	1,370	1,368	1,363	1,360	1,360	1,358	1,358	1,354	1,351	1,346	1,345	1,359
2000	1,344	1,338	1,334	1,333	1,330	1,325	1,323	1,323	1,320	1,317	1,311	1,310	1,325
2001	1,304	1,299	1,298	1,294	1,290	1,288	1,288	1,288	1,287	1,284	1,281	1,280	1,290
2002	1,275	1,270	1,267	1,264	1,262	1,260	1,259	1,257	1,254	1,251	1,248	1,247	1,260
2003	1,242	1,240	1,236	1,234	1,233	1,231	1,228	1,226	1,223	1,222	1,219	1,219	1,229
2004	1,217	1,213	1,212	1,209	1,207	1,205	1,204	1,202	1,202	1,202	1,199	1,199	1,206
2005	1,199	1,195	1,193	1,189	1,187	1,185	1,182	1,181	1,180	1,178	1,178	1,176	1,185
2006	1,173	1,170	1,169	1,166	1,162	1,161	1,158	1,157	1,157	1,158	1,158	1,157	1,162
2007	1,156	1,153	1,151	1,150	1,146	1,143	1,141	1,139	1,139	1,135	1,131	1,127	1,142
2008	1,123	1,121	1,115	1,113	1,107	1,102	1,097	1,096	1,099	1,099	1,103	1,104	1,107
2009	1,107	1,104	1,104	1,102	1,099	1,098	1,098	1,094	1,097	1,096	1,095	1,094	1,099
2010	1,092	1,090	1,088	1,084	1,083	1,083	1,079	1,077	1,080	1,078	1,077	1,073	1,082
2011	1,069	1,066	1,062	1,056	1,055	1,054	1,051	1,048	1,048	1,044	1,043	1,040	1,053
2012	1,036	1,032	1,028	1,023	1,024	1,022	1,021	1,017	1,017	1,017	1,019	1,016	1,022
2013	1,014	1,014	1,012	1,012	1,012	1,010	1,009	1,005	1,009	1,010	1,013	1,010	1,011
2014	1,008	1,009	1,009	1,007	1,008	1,007	1,008	1,006	1,010	1,009	1,011	1,011	1,009
2015	1,016	1,013	1,011	1,010	1,009	1,008	1,009	1,007	1,011	1,009	1,011	1,011	1,010
2016	1,013	1,015	1,014	1,014	1,013	1,011	1,010	1,008	1,010	1,010	1,010	1,007	1,011
2017	1,004	1,000											

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di febbraio 2017⁷

(fonte individuativa dati: Istat)

⁷ Elaborazione dati aggiornata al 15 marzo 2017.

Circ. n. 6/2017
Periodo 1-15 Aprile 2017

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.783,9	4.682,1	4.549,1	4.167,1	3.967,0	3.718,4	3.599,2	3.406,5	3.234,2	3.243,5	3.395,8	3.506,2	3.784,8
1948	3.570,7	3.610,1	3.513,4	3.500,0	3.546,8	3.576,1	3.762,8	3.609,0	3.520,2	3.573,9	3.549,5	3.515,0	3.569,1
1949	3.465,4	3.484,7	3.469,0	3.418,2	3.421,7	3.461,9	3.563,8	3.520,2	3.537,9	3.619,9	3.610,6	3.639,2	3.516,0
1950	3.653,7	3.644,2	3.696,0	3.640,3	3.634,2	3.585,2	3.584,6	3.520,7	3.449,9	3.493,4	3.456,9	3.448,4	3.565,4
1951	3.398,7	3.337,3	3.318,6	3.243,0	3.239,0	3.195,0	3.196,3	3.208,0	3.209,3	3.200,2	3.180,0	3.181,7	3.240,8
1952	3.192,0	3.155,9	3.146,3	3.130,9	3.118,5	3.097,3	3.089,7	3.088,0	3.065,3	3.059,3	3.055,4	3.067,2	3.104,6
1953	3.072,0	3.066,1	3.066,5	3.035,8	3.017,2	3.008,3	3.055,4	3.064,5	3.050,2	3.038,1	3.023,0	3.030,3	3.043,6
1954	3.026,1	3.012,9	3.022,2	3.002,6	2.963,5	2.938,4	2.927,4	2.930,4	2.934,7	2.939,8	2.926,0	2.921,6	2.961,2
1955	2.922,7	2.929,6	2.922,7	2.898,0	2.870,8	2.851,0	2.861,7	2.856,9	2.865,9	2.866,6	2.854,1	2.834,5	2.877,8
1956	2.814,2	2.775,7	2.742,0	2.724,8	2.710,0	2.721,7	2.728,0	2.726,7	2.719,1	2.734,7	2.731,5	2.716,3	2.736,6
1957	2.688,9	2.705,7	2.719,5	2.721,3	2.711,3	2.705,7	2.688,6	2.686,2	2.673,3	2.650,9	2.631,6	2.616,0	2.682,8
1958	2.588,8	2.600,0	2.596,3	2.554,3	2.527,0	2.509,3	2.515,8	2.527,8	2.536,3	2.561,9	2.571,4	2.584,8	2.555,7
1959	2.574,3	2.581,9	2.589,4	2.584,5	2.577,1	2.577,7	2.580,8	2.576,8	2.563,8	2.546,2	2.529,7	2.521,5	2.566,6
1960	2.500,7	2.511,2	2.520,7	2.516,1	2.505,0	2.494,8	2.487,9	2.492,2	2.494,3	2.493,5	2.481,5	2.474,7	2.497,8
1961	2.454,4	2.453,1	2.451,5	2.436,2	2.427,3	2.423,2	2.426,3	2.421,5	2.413,9	2.410,2	2.391,3	2.379,8	2.424,0
1962	2.357,6	2.355,2	2.341,0	2.310,7	2.310,7	2.299,2	2.290,1	2.294,7	2.283,4	2.274,4	2.265,5	2.241,4	2.301,5
1963	2.202,9	2.161,6	2.151,5	2.139,6	2.139,6	2.139,6	2.141,5	2.137,6	2.116,0	2.094,8	2.094,8	2.081,5	2.133,6
1964	2.060,9	2.055,4	2.046,2	2.037,2	2.028,1	2.008,6	1.996,3	1.992,9	1.984,2	1.972,2	1.963,8	1.955,4	2.008,6
1965	1.945,4	1.942,1	1.937,1	1.932,2	1.925,7	1.920,8	1.914,3	1.912,7	1.909,5	1.907,9	1.906,3	1.898,4	1.920,8
1966	1.892,1	1.892,1	1.890,5	1.884,3	1.879,6	1.881,1	1.879,6	1.881,1	1.881,1	1.874,9	1.868,8	1.862,7	1.881,1
1967	1.857,7	1.859,6	1.855,7	1.851,9	1.848,0	1.844,2	1.840,4	1.836,6	1.829,1	1.830,9	1.830,9	1.830,9	1.842,3
1968	1.823,4	1.825,3	1.823,4	1.819,7	1.817,9	1.819,7	1.821,6	1.819,7	1.816,0	1.814,1	1.812,3	1.804,9	1.817,9
1969	1.799,5	1.799,5	1.792,2	1.783,2	1.779,6	1.772,5	1.760,2	1.755,0	1.749,8	1.741,2	1.734,4	1.725,9	1.765,5
1970	1.715,9	1.702,7	1.697,8	1.689,7	1.683,2	1.680,0	1.676,8	1.672,0	1.657,9	1.650,1	1.640,9	1.633,3	1.675,2
1971	1.626,9	1.621,8	1.613,5	1.608,6	1.598,8	1.593,9	1.587,5	1.584,3	1.573,2	1.565,3	1.560,6	1.557,5	1.590,7
1972	1.548,3	1.539,2	1.534,6	1.530,1	1.519,7	1.510,9	1.503,6	1.495,0	1.479,4	1.458,6	1.447,7	1.443,7	1.500,7
1973	1.425,1	1.410,8	1.398,1	1.380,6	1.359,9	1.350,3	1.343,3	1.336,3	1.329,3	1.313,4	1.297,8	1.275,1	1.350,3
1974	1.257,2	1.234,8	1.196,7	1.180,8	1.162,6	1.138,8	1.109,3	1.085,1	1.047,5	1.024,3	1.007,4	997,8	1.114,2
1975	985,1	972,6	971,3	956,7	949,8	939,4	933,3	927,9	918,5	905,8	897,3	887,9	936,3
1976	878,1	862,2	842,3	815,1	799,8	795,7	790,3	782,8	767,2	739,0	721,5	711,3	789,4
1977	708,5	690,6	678,8	670,7	660,8	653,7	648,0	643,0	635,0	627,2	616,7	613,2	653,1
1978	606,4	599,2	592,1	584,7	577,4	571,7	566,7	563,7	554,9	547,8	542,2	537,6	569,7
1979	525,4	516,3	508,8	498,9	491,3	485,5	480,2	474,5	460,8	448,0	441,0	432,2	478,7
1980	415,3	406,5	401,9	394,1	389,8	385,2	377,1	372,3	362,5	354,7	345,4	339,6	377,7
1981	333,8	326,1	320,1	314,3	308,6	304,4	301,1	298,4	292,8	285,2	278,8	274,9	302,4
1982	270,0	265,2	261,9	258,6	254,6	251,2	246,1	240,0	235,2	228,7	224,5	222,3	245,9
1983	217,8	213,6	210,8	207,6	204,6	202,9	200,0	198,9	195,0	190,2	187,2	185,8	200,8
1984	182,5	179,5	177,5	175,6	174,0	172,5	171,5	170,8	168,8	166,1	164,5	162,7	172,0
1985	160,0	157,4	155,6	153,4	151,9	150,6	149,8	149,3	148,3	145,3	143,6	142,0	150,5
1986	140,8	139,2	138,3	137,6	136,7	135,9	135,9	135,4	134,7	133,4	132,6	131,9	136,1
1987	130,4	129,6	128,7	128,1	127,3	126,5	125,9	125,2	123,6	121,7	121,1	120,7	125,7
1988	119,5	118,9	118,0	117,2	116,7	115,9	115,4	114,4	113,4	111,7	110,0	109,3	115,0
1989	107,7	106,0	105,0	103,6	102,8	101,8	101,3	101,0	100,1	98,2	97,4	96,4	101,7
1990	95,2	93,9	93,2	92,4	91,9	91,2	90,4	89,2	88,1	86,6	85,4	84,7	90,1
1991	83,3	81,7	81,2	80,4	79,7	78,8	78,5	78,0	77,2	75,8	74,6	74,2	78,6
1992	72,8	72,4	71,6	70,9	70,0	69,5	69,2	69,0	68,5	67,5	66,5	66,2	69,5

Circ. n. 6/2017
Periodo 1-15 Aprile 2017

1993	65,6	65,0	64,7	64,0	63,4	62,6	62,0	61,9	61,7	60,6	59,9	59,9	62,6
1994	59,0	58,4	58,1	57,6	57,1	56,8	56,3	56,0	55,6	54,8	54,2	53,6	56,5
1995	53,1	51,8	50,6	49,8	48,9	48,1	48,0	47,5	47,1	46,3	45,5	45,2	48,5
1996	45,0	44,6	44,2	43,4	42,8	42,5	42,8	42,7	42,3	42,1	41,7	41,6	42,9
1997	41,3	41,2	41,0	40,9	40,5	40,5	40,5	40,5	40,2	39,8	39,5	39,5	40,5
1998	39,1	38,7	38,7	38,4	38,2	38,0	38,0	37,9	37,8	37,5	37,4	37,4	38,0
1999	37,3	37,0	36,8	36,3	36,0	36,0	35,8	35,8	35,4	35,1	34,6	34,5	35,9
2000	34,4	33,8	33,4	33,3	33,0	32,5	32,3	32,3	32,0	31,7	31,1	31,0	32,5
2001	30,4	29,9	29,8	29,4	29,0	28,8	28,8	28,8	28,7	28,4	28,1	28,0	29,0
2002	27,5	27,0	26,7	26,4	26,2	26,0	25,9	25,7	25,4	25,1	24,8	24,7	26,0
2003	24,2	24,0	23,6	23,4	23,3	23,1	22,8	22,6	22,3	22,2	21,9	21,9	22,9
2004	21,7	21,3	21,2	20,9	20,7	20,5	20,4	20,2	20,2	20,2	19,9	19,9	20,6
2005	19,9	19,5	19,3	18,9	18,7	18,5	18,2	18,1	18,0	17,8	17,8	17,6	18,5
2006	17,3	17,0	16,9	16,6	16,2	16,1	15,8	15,7	15,7	15,8	15,8	15,7	16,2
2007	15,6	15,3	15,1	15,0	14,6	14,3	14,1	13,9	13,9	13,5	13,1	12,7	14,2
2008	12,3	12,1	11,5	11,3	10,7	10,2	9,7	9,6	9,9	9,9	10,3	10,4	10,7
2009	10,7	10,4	10,4	10,2	9,9	9,8	9,8	9,4	9,7	9,6	9,5	9,4	9,9
2010	9,2	9,0	8,8	8,4	8,3	8,3	7,9	7,7	8,0	7,8	7,7	7,3	8,2
2011	6,9	6,6	6,2	5,6	5,5	5,4	5,1	4,8	4,8	4,4	4,3	4,0	5,3
2012	3,6	3,2	2,8	2,3	2,4	2,2	2,1	1,7	1,7	1,7	1,9	1,6	2,2
2013	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,0	0,9	0,5	0,9	1,0	1,3	1,0	1,1
2014	0,8	0,9	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,6	1,0	0,9	1,1	1,1	0,9
2015	1,6	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,9	0,7	1,1	0,9	1,1	1,1	1,0
2016	1,3	1,5	1,4	1,4	1,3	1,1	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	0,7	1,1
2017	0,4	0,0											

Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di febbraio 2017

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1991										1,7577	1,7453	1,7410
1992	1,7275	1,7228	1,7155	1,7083	1,6996	1,6938	1,6910	1,6896	1,6840	1,6742	1,6644	1,6618
1993	1,6558	1,6493	1,6462	1,6398	1,6335	1,6256	1,6195	1,6179	1,6164	1,6056	1,5980	1,5980
1994	1,5890	1,5832	1,5802	1,5758	1,5699	1,5670	1,5626	1,5598	1,5554	1,5469	1,5414	1,5357
1995	1,5301	1,5179	1,5058	1,4978	1,4885	1,4807	1,4793	1,4742	1,4704	1,4629	1,4540	1,4516
1996	1,4498	1,4455	1,4414	1,4330	1,4275	1,4248	1,4275	1,4262	1,4221	1,4206	1,4166	1,4152
1997	1,4125	1,4112	1,4099	1,4085	1,4045	1,4045	1,4045	1,4045	1,4019	1,3979	1,3941	1,3941
1998	1,3901	1,3862	1,3862	1,3836	1,3810	1,3797	1,3797	1,3785	1,3772	1,3746	1,3734	1,3734
1999	1,3721	1,3696	1,3671	1,3621	1,3595	1,3595	1,3570	1,3570	1,3533	1,3509	1,3460	1,3448
2000	1,3435	1,3374	1,3338	1,3327	1,3291	1,3244	1,3220	1,3220	1,3196	1,3162	1,3104	1,3092
2001	1,3034	1,2989	1,2977	1,2932	1,2898	1,2876	1,2876	1,2876	1,2865	1,2832	1,2809	1,2798
2002	1,2743	1,2700	1,2667	1,2635	1,2614	1,2592	1,2581	1,2560	1,2539	1,2507	1,2476	1,2465
2003	1,2413	1,2392	1,2351	1,2331	1,2320	1,2310	1,2280	1,2259	1,2229	1,2219	1,2189	1,2189
2004	1,2169	1,2129	1,2119	1,2090	1,2070	1,2041	1,2031	1,2011	1,2011	1,2011	1,1982	1,1982
2005	1,1982	1,1944	1,1925	1,1886	1,1867	1,1848	1,1820	1,1801	1,1792	1,1773	1,1773	1,1755
2006	1,1727	1,1699	1,1681	1,1653	1,1617	1,1608	1,1580	1,1562	1,1562	1,1580	1,1571	1,1562
2007	1,1553	1,1526	1,1509	1,1491	1,1455	1,1429	1,1403	1,1385	1,1385	1,1350	1,1307	1,1264
2008	1,1230	1,1205	1,1146	1,1121	1,1063	1,1013	1,0965	1,0957	1,0981	1,0981	1,1022	1,1038
2009	1,1063	1,1038	1,1038	1,1013	1,0989	1,0973	1,0973	1,0932	1,0965	1,0957	1,0948	1,0932

2010	1,0916	1,0900	1,0876	1,0837	1,0829	1,0829	1,0789	1,0766	1,0797	1,0774	1,0766	1,0727
2011	1,0685	1,0653	1,0611	1,0559	1,0549	1,0539	1,0508	1,0478	1,0478	1,0437	1,0427	1,0397
2012	1,0357	1,0318	1,0278	1,0230	1,0239	1,0220	1,0210	1,0162	1,0162	1,0162	1,0182	1,0153
2013	1,0134	1,0134	1,0115	1,0115	1,0115	1,0096	1,0087	1,0049	1,0087	1,0096	1,0124	1,0096
2014	1,0077	1,0087	1,0087	1,0068	1,0077	1,0068	1,0077	1,0059	1,0096	1,0087	1,0106	1,0106
2015	1,0153	1,0124	1,0106	1,0096	1,0087	1,0077	1,0087	1,0068	1,0106	1,0087	1,0106	1,0106
2016	1,0130	1,0151	1,0141	1,0141	1,0130	1,0110	1,0100	1,0080	1,0100	1,0100	1,0100	1,0070
2017	1,0040	1,0000										

N.B.: i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.

Dossier Casi e Contabilità

Detrazione spettante per gli acquirenti di unità immobiliari ristrutturate

L'agevolazione fiscale relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall'art. 16-bis del Tuir, consiste, al presente, in una detrazione dall'Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare.

La detrazione Irpef è anche prevista per gli acquisti di beni immobili, a uso abitativo, ristrutturati.

Al riguardo, si precisa che la predetta detrazione inerente alle spese per l'acquisto sono sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017, si rende operativa nell'ipotesi di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti:

- da imprese di costruzione;
- da imprese di ristrutturazione immobiliare;
- da cooperative edilizie;

che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione dei singoli beni immobili realizzati.

L'acquirente dell'unità immobiliare deve, comunque, calcolare la detrazione del 50% indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita dell'abitazione.

A chiarimento dell'assunto, valga il seguente esempio numerico.

Caso – si consideri l'ipotesi che in data 15 dicembre 2016 un contribuente ha acquistato un'abitazione al prezzo di € 250.000,00.

Soluzione

- **calcolo del costo forfetario di ristrutturazione:**
 - 25% di € 250.000,00 = € 62.500,00;**da cui:**
- **individuazione dell'entità della detrazione complessivamente spettante:**
 - 50% di € 62.500,00 = € 31.250,00;
- **determinazione della quota annua di detrazione spettante:**
 - 1/10 di € 31.250,00 = € 3.125,00.

Da quanto brevemente analizzato si evince che:

- la detrazione deve risultare sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo;
- il limite massimo di spesa ammissibile di € 96.000,00 deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa;

e, quindi, di conseguenza, l'importo della detrazione spettante deve necessariamente risultare suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto alla medesima.

Per completezza, si puntualizza che la detrazione si applica quando sono stati effettuati interventi:

- *di restauro e risanamento conservativo* che, di norma, vengono realizzati per la conservazione dell'edificio e per assicurarne la funzionalità, come, a titolo meramente indicativo:

- il consolidamento;
- il ripristino;
- il rinnovo;

degli elementi costitutivi dell'edificio, nonché dell'inserimento di elementi accessori e di impianti ritenuti necessari;

e:

- *di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del .P.R. 6 giugno 2001, n. n. 380*, individuabili in quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Ai fini operativi, si ritiene opportuno puntualizzare che la detrazione Irpef si rende operativa e applicabile in presenza delle seguenti condizioni:

1. l'acquisto dell'unità abitativa deve avvenire entro 18 mesi;
2. l'immobile acquistato deve necessariamente far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi:
 - di restauro e di risanamento conservativo;
 - di ristrutturazione edilizia;riguardanti l'intero edificio, in quanto l'agevolazione trova applicazione a condizione che gli interventi edilizi riguardino l'intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante);
3. il termine "immobile" deve essere inteso come singola unità immobiliare e l'agevolazione non è legata alla cessione delle altre unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto;

tenendo, in ogni caso, anche presente che:

- il soggetto acquirente dell'immobile può beneficiare della detrazione anche per gli importi versati in acconto a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 18 novembre 2016, n. 43/E, siano già stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito;
- per fruire dell'agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.

Modalità procedurali di applicazione della tassazione Iri

Le regole procedurali dell'Iri prevedono:

- una tassazione con la stessa aliquota tutte le forme d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta;
- il reddito non distribuito risulta tassato sempre all'aliquota dell'imposta sulle società, che è generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale dell'imprenditore o dei soci;
- di considerare l'impresa, nell'ambito della gestione fiscale, in maniera "separata" da quella dell'imprenditore, in modo da evidenziare e rilevare il contributo lavorativo che quest'ultimo vi apporta;
- di scindere il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore, in modo da sgravare sostanzialmente e percettibilmente il reddito reinvestito nell'impresa e, di conseguenza, mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda per soddisfare i propri bisogni; in sostanza, mentre si mantiene un'equità orizzontale ai fini Irpef sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo,

imprenditoriale), viene riconosciuta, concedendo un carico fiscale ridotto, l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda;

- la tassazione del reddito d'impresa dei soggetti Irpef, sia essa ad aliquota proporzionale Iri, sia essa ad aliquota marginale Irpef, resta idealmente riferibile in capo all'imprenditore o ai soci in ragione della quota di partecipazione agli utili anche se corrisposta dall'impresa o dalla società;
- la deducibilità dal reddito d'impresa le somme prelevate dall'imprenditore nei limiti dell'utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti.

In sostanza l'Iri risulta pagata sul reddito d'impresa che tiene conto delle variazioni fiscali, come pure le somme prelevabili e deducibili sono a carico dell'utile e delle riserve nei limiti del reddito dell'esercizio e dei redditi dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a Iri.

Da quanto accennato, si deduce che:

- *le somme prelevate dall'imprenditore o dai soci delle società interessate* devono essere contabilizzate come componenti che concorrono alla formazione dell'utile di esercizio e delle conseguenti riserve di utili di competenza del reddito del periodo d'imposta e di quelli precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite residue che sono computabili in diminuzione dei risultati economici dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci;
- *le somme che vengono prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili*, nei limiti dell'entità del reddito dell'anno e dei periodi d'imposta precedenti che risultano assoggettati a tassazione separata, concorrono in modo integrale alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, secondo la tassazione ordinaria. Ovviamente, tale modalità non trova applicazione per quanto attiene le somme prelevate a carico delle riserve che sono state costituite con utili dei periodi di imposta precedenti a quello di applicazione del nuovo regime in argomento, tenendo, in ogni caso, presente che le riserve da cui vengono prelevate le somme si devono ritenere costituite prioritariamente con utili di tali periodi di imposta;
- *le eventuali perdite che maturano nei periodi d'imposta di applicazione del tributo* in argomento devono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi senza limite di tempo, né di entità, tenendo in considerazione che:
 - le residue perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime Iri devono necessariamente risultare computate in diminuzione dai redditi, valutando l'ultimo periodo d'imposta di permanenza nel regime come quello di maturazione delle medesime;
 - nel caso di società personali, le stesse devono risultare imputate a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili;
- *i soggetti che optano per il regime dell'Iri*, devono determinare il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali senza tener conto delle modalità operative previste dal regime in argomento.

A chiarimento dell'operatività, si riportano alcune esemplificazioni numeriche di solo riferimento procedurale delle modalità applicative.

Caso 1 – si considerino i seguenti dati inerenti alla gestione Iri, limitatamente ai primi 4 anni o periodi d'imposta:

Anno	Reddito prodotto	Ammontare prelevato	Reddito Iri	Perdite Iri riportabili
2017	1.000.000	500.000	500.000	-
2018	1.100.000	700.000	400.000	-
2019	300.000	500.000	-200.000	200.000
2020	1.500.000	600.000	900.000	-
Totali	3.900.000	2.300.000	1.600.000	

Soluzione:

Il reddito d'impresa ai fini Iri:

- nell'anno 2017 è pari a € 500.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 500.000;
- nell'anno 2018 è pari a € 400.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.100.000 e l'ammontare prelevato di € 700.000;
- nell'anno 2019 è negativo o perdita pari a € 200.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 300.000 e l'ammontare prelevato di € 500.000;
- nell'anno 2020 è pari a € 900.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.500.000 e l'ammontare prelevato di € 600.000.

Alla termine del quarto anno risulta che il reddito tassato ai fini Iri di entità pari a € 1.600.000, dato dalla differenza tra il reddito prodotto di € 3.900.000 e l'ammontare prelevato di € 2.300.000 soggetto a tassazione ordinaria ai fini Irpef.

Ai fini operativi, è opportuno tenere presente che l'ammontare dell'utile di esercizio e delle riserve di utili costituiscono meramente l'entità limite massima di prelievi possibili, i quali, in ogni caso, potranno essere posti in essere solamente nei limiti dei redditi già assoggettati a tassazione separata.

* * *

Caso 2 – si considerino i seguenti dati inerenti alla gestione Iri, limitatamente ai primi 4 anni o periodi d'imposta, con rilevazione del cosiddetto "plafond Iri":

Anno	Reddito prodotto	Ammontare prelevato	Reddito Iri	Perdite Iri riportabili	Reddito progressivo	Prelievi complessivi	Plafond Iri
2017	1.000.000	400.000	600.000	-	1.000.000	400.000	600.000
2018	1.000.000	600.000	400.000	-	2.000.000	1.000.000	1.000.000
2019	200.000	500.000		300.000	2.200.000	1.500.000	700.000
2020	1.400.000	400.000	1.000.000	-	3.600.000	1.900.000	1.700.000
Totali	3.900.000	1.900.000	2.000.000				

Soluzione:

Il reddito d'impresa ai fini Iri:

- nell'anno 2017 è pari a € 600.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000;
- nell'anno 2018 è pari a € 1.000.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 600.000;
- nell'anno 2019 è negativo o perdita pari a € 300.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 200.000 e l'ammontare prelevato di € 500.000;
- nell'anno 2020 è pari a € 1.000.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.400.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000.

Per quanto attiene al "plafond Iri", dall'analisi del prospetto si rileva che lo stesso risulta costituito dalla stratificazione dei redditi tassati ai fini Iri nei diversi periodi d'imposta al netto delle eventuali perdite.

In altri termini, lo stesso costituisce il limite massimo dei possibili prelievi che possono essere eseguiti.

In pratica, analizzando i dati del caso, si rileva che l'entità di riferimento corrisponde alla differenza tra il reddito prodotto totale e le somme complessivamente prelevate, ovviamente al netto delle eventuali perdite di periodo contabilizzate.

Il plafond Iri:

- nell'anno 2017 è pari a € 600.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000;
- nell'anno 2018 è pari a € 1.000.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 600.000, a cui è stata sommata la cifra presente alla fine del periodo precedente di 600.000 [$1.000.000 - 600.000 + 600.000 = 1.000.000$];

- nell'anno 2019 è pari a 700.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 200.000 e l'ammontare prelevato di € 500.000, a cui è stato sommato l'importo presente alla fine del periodo precedente di 1.000.000 [$200.000 - 500.000 + 1.000.000 = 700.000$]. In concreto, la perdita maturata nell'anno in esame pari a 300.000, conseguente a un eccesso di utili prelevati rispetto al reddito di periodo, determina la riduzione dell'entità del plafond Iri disponibile;
- nell'anno 2020 è pari a € 1.700.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.400.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000, a cui è stata sommata l'entità presente alla fine del periodo precedente di 700.000 [$1.400.000 - 400.000 + 700.000 = 1.700.000$].

Alla fine dell'anno 2020 il reddito complessivamente tassato ai fini Iri risulta pari a 2.000.000 con un plafond residuo di 1.700.000, risultante dall'importo del reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la parte rimanente del reddito complessivamente prodotto dall'esercente attività d'impresa (1.900.000) è stata tassata in capo ai soci o all'imprenditore ai fini Irpef.

* * *

Caso 3 – si considerino i seguenti dati inerenti alla gestione Iri, limitatamente ai primi 4 anni o periodi d'imposta, con rilevazione del cosiddetto "plafond Iri" in presenza anche di perdite di gestione:

Anno	Reddito prodotto	Ammontare prelevato	Reddito Iri	Perdite Iri riportabili	Reddito progressivo	Prelievi complessivi	Plafond Iri
2017	1.000.000	400.000	600.000	-	1.000.000	400.000	600.000
2018	1.000.000	600.000	400.000	-	2.000.000	1.000.000	1.000.000
2019	-200.000	500.000		700.000	1.800.000	1.500.000	300.000
2020	300.000	400.000		-	2.100.000	1.900.000	200.000
Totali	2.100.000	1.900.000	1.000.000				

Soluzione:

Il reddito d'impresa ai fini Iri:

- nell'anno 2017 è pari a € 600.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000;
- nell'anno 2018 è pari a € 1.000.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 600.000;
- nell'anno 2019 matura una perdita complessiva di 700.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto negativo di € - 200.000 e l'ammontare prelevato di € 500.000;
- nell'anno 2020 è negativo per €100.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 300.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000.

Per quanto attiene al "plafond Iri", dall'analisi del prospetto si rileva che lo stesso risulta costituito dalla stratificazione dei redditi tassati ai fini Iri nei diversi periodi d'imposta al netto delle eventuali perdite.

In altri termini, lo stesso costituisce il limite massimo dei possibili prelievi che possono essere eseguiti.

In pratica, analizzando i dati del caso, si rileva che l'entità di riferimento corrisponde alla differenza tra il reddito prodotto totale e le somme complessivamente prelevate, ovviamente al netto delle eventuali perdite di periodo contabilizzate.

Il plafond Iri:

- nell'anno 2017 è pari a € 600.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000;
- nell'anno 2018 è pari a € 1.000.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 1.000.000 e l'ammontare prelevato di € 600.000, a cui è stata sommata la cifra presente alla fine del periodo precedente di 600.000 [$1.000.000 - 600.000 + 600.000 = 1.000.000$];
- nell'anno 2019 si è in presenza di matura una perdita complessiva pari a 700.000, dovuta a un risultato negativo della gestione per 200.000 20 e un risultato negativo dovuto alla presenza di utili prelevati in eccedenza per 500.000. La perdita complessiva determina una riduzione del

plafond Iri disponibile per eventuali futuri prelievo di utili [- 200.000 – 500.000 + 1.000.000 = 300.000]. In concreto, la perdita maturata nell'anno in esame pari a 700.000, conseguente sia al risultato negativo della gestione, sia al prelievo di utili prelevati in assenza di un effettivo reddito prodotto nel periodo, determina, in concreto, la riduzione dell'entità del plafond Iri disponibile;

- nell'anno 2020 è pari a € 200.000 derivante dalla differenza tra il reddito prodotto di € 300.000 e l'ammontare prelevato di € 400.000, a cui è stato sommata l'entità presente alla fine del periodo precedente di 300.000 [$300.000 - 400.000 + 300.000 = 200.000$].

Alla fine dell'anno 2020 il reddito complessivamente tassato ai fini Iri risulta pari a 100.000 con un plafond residuo di 200.000, risultante dall'entità del reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la parte rimanente del reddito complessivamente prodotto dall'esercente attività d'impresa (1.900.000) è stata tassata in capo ai soci o all'imprenditore ai fini Irpef.